

Allegato "A" al rep.79205

**CONSORZIO DI TUTELA DELLA COZZA DI SCARDOVARI DOP
STATUTO**

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

ART. 1

Denominazione sede e durata

1.1 A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'art. 14 comma 15 e seguenti della legge 21 dicembre 1999 n. 526, e ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile è costituito un consorzio volontario che assume la denominazione "**Consorzio di Tutela della Cozza di Scardovari DOP**" (d'ora in poi "*Consorzio*").

1.2 Il Consorzio ha sede legale in SCARDOVARI di PORTO TOLLE, Via della Sacca, 11 presso il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. Qualora venissero a determinarsi i presupposti, potranno essere istituiti uffici distaccati nella zona di produzione e, se necessario, potranno altresì, essere costituite rappresentanze in altre località italiane e straniere.

1.3 Il Consorzio è regolato dalle disposizioni del seguente statuto e da apposito Regolamento applicativo da sottoporre all'approvazione ministeriale esclusivamente per gli aspetti di competenza del Ministero.

La durata è stabilita fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**

1.4 Ai sensi del D.M. 12 aprile 2000, come modificato il 4 maggio 2005 ed integrato il 12 marzo 2014, la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti appartenenti alla categoria pescatori e/o allevatori deve rappresentare almeno i 2/3 (due terzi) della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a IGP, calcolate su un periodo significativo.

ART. 2

Funzioni, scopi e finalità

Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP "Cozza di Scardovari":

- 1) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della DOP "Cozza di Scardovari";
- 2) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- 3) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della DOP "Cozza di Scardovari" anche attraverso l'informazione del consumatore;
- 4) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP "Cozza di Scardovari";
- 5) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni
- 6) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto

il marchio consortile (qualora adottato);

7) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura "Cozza di Scardovari", il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della DOP "Cozza di Scardovari", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

8) estendere in Italia ed all'Estero la conoscenza, la diffusione della DOP "Cozza di Scardovari", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

9) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1151/2011, e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;

10) collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza. Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie, con espressa esclusione di qualsiasi operazione vietata dalla vigente e futura legislazione, con particolare riferimento ai divieti di cui al D.L. 24 febbraio 1998 n. 58, al D.L. 21 novembre 2007 n. 231, al D.L. 1 Settembre 1993 n.385, al D.L. 25 settembre 1999 n. 374 e alle competenze riservate per legge agli iscritti ad albi professionali protetti.

Inoltre il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

1) favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscono all'affermazione della DOP "Cozza di Scardovari";

2) supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

3) assiste i consorziati in ogni questione di interesse comune;

4) promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della DOP "Cozza di Scardovari" o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

5) intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

TITOLO II – DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E MARCHI

DEL CONSORZIO

ART. 3

Definizione del prodotto

Ai fini del presente statuto, per "Cozza di Scardovari" si intende la DOP registrata con Regolamento (UE) n. 1200 del 25 novembre 2013, certificato co-

me tale ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1151/2011, la cui produzione avviene secondo quanto riportato nel Disciplinare di Produzione registrato ai sensi della normativa sopra indicata.

ART. 4

Marchio consortile

Il marchio che contraddistingue il Consorzio costituirà parte integrante dello statuto e sarà sottoposto al Ministero per la necessaria approvazione.

Il marchio consortile, regolarmente registrato e depositato all'ufficio marchi e brevetti, potrà essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea dei consorziati. Tale marchio può essere stampato nei diversi usi e alle diverse confezioni previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'uso del marchio consortile viene concesso ai consorziati che ne facciano richiesta, dopo l'avvenuta certificazione da parte dell'organismo certificatore, nonché l'avvenuto accertamento della conformità della DOP "Cozza di Scardovari".

I consorziati si impegnano a comunicare al Consiglio di Amministrazione qualunque infrazione o irregolarità venga a loro conoscenza circa l'utilizzo del marchio consortile.

Etichette, listini, cartelli pubblicitari, depliant ed ogni altro materiale che si esponga o faccia riferimento al marchio consortile deve essere depositato presso il Consorzio e utilizzato solo dopo l'approvazione.

Il costo di gestione del marchio e tutte le spese relative sono a carico solo dei soci utilizzatori dello stesso; essi saranno oggetto di una contabilità distinta da quella specificamente interessante la tutela e la valorizzazione della DOP "Cozza di Scardovari", e ricadente su tutti gli utilizzatori del marchio, in base a quanto stabilito ogni anno in sede di assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti dei consorziati che violino le norme del presente articolo, le sanzioni previste al successivo art. 6 del presente statuto.

TITOLO III – CONSORZIATI

ART. 5

Conсорziati

5.1 Il numero dei consorziati è illimitato. Sono ammessi a far parte del Consorzio:

- i pescatori e/o allevatori,
- le imprese di lavorazione,
- i confezionatori,

singoli o associati inseriti nel sistema di controllo della DOP "Cozza di Scardovari".

E' garantito espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della DOP. Non è richiesta la delega specifica solo nell'ipotesi di cooperative di primo grado.

5.2 Le domande di ammissione a consorzio devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione e devono contenere, oltre all'indicazione della qualifica che dà diritto ad appartenere al Consorzio, la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti attuativi.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve specificare:

a) se appartenente alla categoria: "pescatori e/o allevatori":

* la consistenza e l'esatta ubicazione delle aree di produzione della DOP "Cozza di Scardovari" nell'ambito della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

* il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

* se persona giuridica o società, l'elenco dei soci produttori di cozze completo, per ciascuno, delle superfici investite a cozze, nonché la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e l'organo che ne ha autorizzato la presentazione con gli estremi della relativa delibera, la quale dovrà essere allegata in copia

b) se appartenente alla categoria: "imprese di lavorazione" o appartenente alla categoria: "confezionatori":

* l'ubicazione dello o degli stabilimenti, le attrezzature di cui dispone e la capacità di lavorazione e di stoccaggio;

* le località in cui abitualmente riceve in conferimento il prodotto;

* il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

* la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul complesso dell'attività svolta dall'azienda specificando la superficie investita con la relativa ubicazione. Altresì andranno descritti gli impianti e le strutture utilizzate per il condizionamento, conservazione e commercializzazione delle cozze (potenzialità e caratteristiche);

* se persona giuridica o società, la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e l'organo che ne ha autorizzato la presentazione con gli estremi della relativa delibera, la quale dovrà essere allegata in copia.

Per tutte le categorie, se la domanda è proposta da società o persona giuridica, essa deve contenere:

1. Ragione sociale, denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
2. Elenco dei soci nei casi previsti dalla legge;
4. Nome, cognome e carica del legale rappresentante;
5. Impegno ad assoggettarsi alla procedura di controllo delle produzioni.

ART. 6

Obblighi e sanzioni

6.1 I consorziati sono tenuti a rispettare quanto previsto nel presente statuto e dai regolamenti interni approvati dall'Assemblea, nonché dalle norme emanate dal Consorzio in applicazione degli stessi, con particolare riguardo al pagamento dei contributi consortili.

I consorziati devono consentire il libero accesso ai locali aziendali e alle aree di produzione della Cozza di Scardovari DOP, ai soli fini della vigilanza da parte degli agenti vigilatori del Consorzio ed ai certificatori dell'organismo di controllo fornendo documenti, dati o quant'altro richiesto in ordine alla produzione, detenzione e circolazione della Cozza di Scardovari DOP.

I consorziati non devono agire in modo da arrecare pregiudizio morale o materiale al Consorzio o alla denominazione d'origine protetta (DOP).

6.2 Al consorziato che non adempie alle obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni arrecati al Consorzio, le seguenti sanzioni:

1. censura scritta con diffida a rimuovere l'inadempienza, per irregolarità di carattere formale relative all'applicazione della legge, dei suoi regolamenti di esecuzione, del disciplinare, dello statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

2. sospensione dall'utilizzo del marchio e ritiro dei contrassegni eventualmente in possesso e non ancora utilizzati dal consorziato, senza esonero dagli obblighi del consorziato stesso verso il Consorzio, per irregolarità sostanziale accertate sull'origine e sulla quantità e/o qualità della Cozza DOP.

3. sanzione pecuniaria, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti fissati dall'assemblea, fatta salva l'applicazione del provvedimento di cui alla precedente lettera ove si ostacoli o si ritardi l'opera degli organi addetti ai controlli;

4. esclusione dal Consorzio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del consorziato, è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'invito a presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.

Il consorziato può ricorrere al Collegio Arbitrale entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della sanzione.

Le sanzioni inflitte hanno effetto, se non viene presentato ricorso, dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'interessato, della raccomandata.

ART. 7

Perdita della qualità di consorziato

7.1 La qualità di consorziato si perde per morte, cessazione dell'attività e recesso, oltrechè a seguito di esclusione.

La qualità di consorziato non si trasmette per successione agli eredi.

Nel caso di morte del consorziato gli eredi che subentrano nell'esercizio della medesima attività possono chiedere, con apposita domanda, di diventare consorziati del Consorzio.

Il mancato accoglimento della domanda deve essere giustificato da gravi motivi, da specificare nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nella successiva comunicazione da inviare all'aspirante consorziato a mezzo di lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'aspirante consorziato può proporre reclamo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

7.2 E' sempre consentito il libero recesso al consorziato, in qualsiasi momento, in piena discrezionalità.

Egli è tenuto ad adempiere agli impegni pecuniari assunti per l'esercizio finanziario in corso.

Il recesso deve essere comunicato al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.3 L'esclusione del consorziato può esser decisa oltre che nei casi previsti dalla legge in caso di:

- a) perdita dei requisiti previsti all'art. 5;
- b) gravi inadempimenti nelle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente statuto e dai regolamenti interni;
- c) comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio o lesivi del prestigio dello stesso.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo, devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, e divengo-

no efficaci dopo quindici (15) giorni dalla ricezione.

Nello stesso termine il consorziato può proporre reclamo al Collegio Arbitrale.

Agli eredi del consorziato, al liquidatore della persona giuridica consorziata e al consorziato escluso, la liquidazione della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro tre mesi dalla data di decorrenza del provvedimento.

Il consorziato uscente è tenuto a regolare contestualmente le eventuali pendenze. Ha inoltre l'obbligo di versare i contributi consortili e quant'altro deliberato dal Consiglio fino alla chiusura del bilancio consortile dell'anno in corso ed è tenuto ad adempiere agli impegni pecuniari assunti per l'esercizio finanziario in corso.

ART. 8

Inadempienze

Nei confronti del consorziato inadempiente il Consiglio di Amministrazione può disporre, qualora non ravvisi gli estremi per l'esclusione, il divieto a tempo determinato dell'uso dei marchi Consortili.

Qualora il comportamento del consorziato abbia provocato danni al Consorzio, il Consorzio stesso può esperire l'azione di risarcimento sia in sede civile che penale.

TITOLO IV – ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 9

Organi del consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Presidente.

ART. 10

L'assemblea

10.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria a termini dei successivi articoli 11 e 12. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i consorziati che si trovano in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

10.2 L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, previa delibera del Consiglio, entro i centoventi (120) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio consortile.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio, ogni qualvolta quest'ultimo ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno un quinto dei consorziati.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai consorziati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicata, la data della eventuale seconda convocazione che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

Il domicilio dei consorziati è quello comunicato dagli stessi al Consorzio.

10.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente attestare la validità dell'assemblea, regolare le modalità di intervento e di voto, nonché nominare un Segretario, anche non consorziato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle deliberazioni non assunte in conformità della legge o dello Statuto si applicano le disposizioni art. 2377 e 2379 codice civile.

ART. 11

Poteri dell'assemblea

11.1 Assemblea ordinaria

Spetta all'assemblea ordinaria ogni deliberazione riguardante:

- a) i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione, la definizione del numero dei membri del Consiglio, nei limiti minimo e massimo previsti dal presente statuto, ed il loro eventuale compenso;
- c) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo, stabilendone il compenso ed indicando chi di essi rivesta il ruolo di presidente;
- d) i regolamenti interni;
- e) gli indirizzi da seguire nell'attività volta a conseguire gli scopi consortili;
- f) la modifica del marchio consortile;
- g) ogni altro oggetto previsto dallo statuto e non attribuito ad altri organi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati la metà più uno dei consorziati stessi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese nell'un caso e nell'altro, a maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati e sono impegnative per tutti i consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.

11.2 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) la modifica eventuale del Disciplinare di Produzione da sottoporre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) le modifiche allo statuto consortile, che devono essere preventivamente approvate dal Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali (di seguito brevemente "Mipaaf");
- c) l'aumento del fondo consortile;
- d) lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori;
- e) la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

I consorziati hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno specifici argomenti purché la richiesta sia presentata per iscritto e motivata entro i dieci (10) giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea e sia firmata almeno da un terzo dei consorziati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati due terzi dei consorziati e, in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati presenti e/o rappresentati in prima convocazione, e di un terzo dei presenti e/o rappresentati in seconda convocazione.

ART. 12**Attribuzione del voto**

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati, ognuno dei quali ha diritto ad almeno un voto.

Alla categoria dei consorziato pescatori e/o allevatori è attribuita una percentuale di voti pari al 66% (sessantasei per cento)

Alla categoria dei consorziati imprese di lavorazione è attribuita una percentuale di voti pari al 17% (diciassette per cento)

Alla categoria dei consorziati imprese di lavorazione è attribuita una percentuale di voti pari al 17% (diciassette per cento)

I voti all'interno di ciascuna categoria sono ripartiti tra i consorziati in rapporto alla quantità del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione, e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo pubblico o privato.

Qualora il consorziato svolga più attività produttive, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Le società e persone giuridiche sono rappresentate in assemblea dal Presidente e/o in sua assenza da un consigliere delegato ovvero da un procuratore munito di regolare mandato del proprio consiglio di amministrazione.

Ciascun consorziato potrà rappresentare mediante delega scritta al massimo un altro consorziato della sua categoria, o potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un parente od affine entro il terzo grado, o dal coniuge.

ART. 13**Votazioni**

Normalmente le votazioni si svolgono per alzata di mano, con prova e controprova o, se del caso, per chiamata nominale.

Per l'elezione degli amministratori ogni consorziato può votare soltanto per i rappresentanti della propria categoria di appartenenza.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i consorziati che risultino iscritti da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento dei contributi.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere pubblicate entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione e affisse nella sede consortile per almeno 15 (quindici) giorni.

Ove necessario od opportuno, esse saranno inviate in copia ai singoli consorziati.

ART. 14**Il Consiglio di Amministrazione**

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti tra i consorziati dall'assemblea, che ne fissa il numero.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare, come indicato dalla normativa vigente, le seguenti percentuali:

* categoria di pescatori e/o allevatori = 66% (sessantasei per cento)

* categoria delle imprese di lavorazione = 17% (diciassette per cento)

* categoria dei confezionatori = 17% (diciassette per cento).

Il consiglio di amministrazione dovrà essere formato da almeno un 1/5 (un quinto) dei componenti di sesso meno rappresentato, come stabilito dalla Legge 28 luglio 2016 n.154 l'art.2 sulla parità dei sessi nei consorzi di tutela.

I consorziati non singole persone fisiche, che risultano eletti, sono rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione dalle persone designate come candidati dai rispettivi competenti organi deliberanti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio; essi sono rieleggibili al massimo per tre mandati.

14.2 Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. del 12 aprile 2000 n. 61414, all'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio.

Quando al Consorzio non aderisca la totalità degli appartenenti a una categoria, la rappresentatività di ciascuna di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione (certificata o conforme) dei soggetti di ciascuna categoria non aderenti al Consorzio.

14.3 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, non espressamente riservati all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

Competenze del Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea, eseguirne le delibere ed attuarne gli indirizzi per l'attività del Consorzio;
- b) programmare l'attività del Consorzio e predisporre i bilanci;
- c) proporre alla assemblea i regolamenti interni;
- d) proporre le quote di adesione al Consorzio e sui contributi annuali da deliberare in assemblea;
- e) determinare il costo unitario per la fornitura e l'uso dei contrassegni recanti il marchio consortile;
- f) esercitare l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio salvo quanto riservato dallo statuto all'assemblea ed agli altri organi del Consorzio stesso;
- g) approvare l'adesione di nuovi consorziati;
- h) nominare tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente;
- i) determinare le sanzioni da applicare ai consorziati in caso di infrazioni o inadempienze;
- l) l'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi annuali anche per l'uso del logo della DOP.

Il Consiglio può altresì nominare comitati tecnici consultivi, anche fra estranei, stabilendone la composizione ed i compiti. Solo in casi eccezionali - purché attinenti a specifiche attività di tutela, promozione e valorizzazione della produzione per la quale il Consorzio è stato incaricato - i componenti di tali comitati potranno essere retribuiti.

14.4 Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio o, nel caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Nel caso in cui l'impresa di cui un consigliere sia titolare o associato, per qualsiasi motivo, venga cancellata dall'elenco dei produttori di DOP Cozza di Scardovari, il detto consigliere decade automaticamente dalla carica.

14.5 Mancando, durante il corso dell'esercizio, uno o più amministratori si provvede alla sostituzione a norma dell'art. 2386 codice civile nell'ambito della stessa categoria di consorziato alla quale apparteneva l'amministrato-

re da sostituire.

La deliberazione, riguardante la sostituzione dovrà essere confermata, alla prima assemblea utile.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri sostituiti.

Ove venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica convocano l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 15

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta tramite lettera ed in modo che i Consiglieri ed i Sindaci siano informati almeno otto (8) giorni prima della riunione.

In casi urgenti è ammessa la convocazione con telegramma o telefax spedita almeno due (2) giorni prima della riunione.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

La modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio che non partecipano alla riunione senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

ART. 16

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e l'uso della firma sociale; egli convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni nonché l'adozione, nei casi di urgenza, delle necessarie misure salvo riferirne appena possibile al Consiglio.

Al Presidente è demandata la facoltà di rappresentare il Consorzio davanti all'Autorità Giudiziaria in cause attive e passive con facoltà di nominare e revocare procuratori alle liti e non, nonché rilasciare procure, previa delibera del Consiglio di Amministrazione o determina Presidenziale da ratificare nel primo Consiglio utile.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi da persone giuridiche pubbliche o private, rilasciandone quietanza liberatoria, nonché ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo.

Previa autorizzazione del Consiglio, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni sono espletate dal Vice Presidente.

ART. 17

L'Organo di controllo

Il controllo della gestione del consorzio ed il controllo contabile sono affidati ad un organo di controllo, nominato dai consorziati con le maggioranze ordinarie suindicate, in sede assembleare.

L'organo di controllo legale dei conti, che agisce a termini di legge, esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Spetta all'assemblea nominare quale organo di controllo un Collegio Sinda-

cale di tre membri effettivi e due supplenti, indicando chi rivesta la carica di Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti al Registro dei Revisori di cui al D. Lgs. 88/1992 e successive modifiche ed integrazioni; durano in carica per tre esercizi e scadono alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio del loro mandato.

Il componente dell'organo di controllo è rieleggibile; in caso di più componenti essi potranno riunirsi in videoconferenza nel rispetto dei principi di certezza, partecipazione e informazione.

L'assemblea che procede alla nomina dell'organo di controllo determina anche la retribuzione per l'intero periodo della sua durata in carica.

ART. 18

Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra i consorziati ed il consorzio relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, non composte entro un mese dal loro sorgere, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Rovigo. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale; la sede del Collegio sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina.

Il Collegio Arbitrale avrà funzioni di arbitro irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio secondo diritto; avrà potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.

Il Collegio depositerà il lodo presso il Consorzio entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, salvo una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni, deliberata insindacabilmente dallo stesso Collegio Arbitrale. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti.

Il Collegio dovrà comunicare la sua inappellabile decisione alle parti con relativa motivazione mediante plico raccomandato.

Rimane sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Collegio Arbitrale, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato e potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.

TITOLO V – FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTO ANNUALE, ESERCIZIO CONSORTILE E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 19

Patrimonio

Il Fondo Comune del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio nonché dei contributi versati dagli consorziati.

Più precisamente, il Fondo comune del Consorzio è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengono in proprietà del Consorzio;
- b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'as-

semblea dei consorziati destina a speciali accantonamenti o ad aumento del fondo comune;

c) dalle quote di ammissione di cui all'art. 21.

ART. 20

Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dall'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi annuali e per le attività di tutela, promozione e valorizzazione;
- b) dalle eventuali rendite del fondo comune;
- c) dagli eventuali contributi di Enti pubblici e privati nazionali, regionali ed esteri;
- d) dai contributi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a carico di determinate categorie di consorziati che, volontariamente, decidano di aderire ad azioni particolari che, oltre ad un interesse generale, rivestano specifico interesse per alcuni consorziati;
- e) da ogni altra entrata che non contrasti con la normativa vigente e l'interesse generale dei consorziati.

ART. 21

Quota di ammissione

21.1 Il nuovo consorziato è tenuto a versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, e comunque per un importo non inferiore a € 500,00 (cinquecento e zero centesimi) entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di ammissione; in caso di mancato versamento nei termini la domanda si intenderà come ritirata.

ART. 22

Ripartizione dei costi

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410, art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 15 e seguenti della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono posti a carico di:

- a) tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alla categoria pescatori e/o allevatori.

ART. 23

Quote per categoria

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3, del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo di controllo privato o dall'autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idonea ad essere certificata a DOP.

Sono poste a carico delle categorie individuate all'art. 4, del D.M. 61413, comma 1, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui consorziati del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

ART. 24

Esercizio consortile e bilancio

L'esercizio consortile del Consorzio decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e lo presenta in assemblea per la sua approvazione.

Il bilancio consta in due parti, il rendiconto della gestione ed il conto patrimoniale che devono essere redatti con criteri di prudenzialità e di sana contabilità.

Gli eventuali disavanzi di gestione, qualora non copribili da riserve precedentemente costituite, dovranno essere reintegrati dai Consorziati con le medesime modalità previste dall'art. 22 del presente statuto.

TITOLO VI – LIBRI OBBLIGATORI

ART. 25

Libri consortili

Sono libri obbligatori del Consorzio:

- a) il libro dei consorziati;
- b) il libro delle riunioni dell'assemblea;
- c) il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro dei verbali dell'organo di controllo.

**TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
DEL CONSORZIO E NORMA DI CHIUSURA**

ART. 26

Scioglimento e liquidazione del consorzio

Il Consorzio si scioglie:

- a) per decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto consortile o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'assemblea;
- d) per decisione dell'assemblea in sede straordinaria;
- e) per perdita dell'intero fondo consortile.
- f) altre cause di legge o provvedimenti della autorità preposta.

Verificatasi la causa di scioglimento, anche anticipato, vengono nominati uno o più liquidatori dall'assemblea in sede straordinaria dei consorziati, o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Rovigo, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il/i liquidatore/i provvedono alla trasformazione del patrimonio consortile in danaro ed al soddisfacimento dei creditori, nonché alla restituzione ai consorziati dei conferimenti eseguiti maggiorati degli interessi al tasso legale.

L'assemblea in sede straordinaria delibererà sulla destinazione da dare agli eventuali residui attivi che dovranno essere destinati a soggetti che abbiano le stesse caratteristiche del Consorzio ed esercitino la medesima attività ovvero, in mancanza, ad opere di utilità sociale.

La destinazione e l'uso del Marchio sociale saranno deliberati dall'assemblea stessa.

ART. 27

Norme prevalenti

Per quanto non previsto specificatamente nel presente Statuto, valgono le

disposizioni della Legge n. 526/99, dei D.M. Mipaaf 12 aprile 2000, nonché quelle del Codice Civile in materia di Consorzi, dello statuto e del regolamento interno che sono impegnativi e obbligatori per tutti i consorziati.

F.to: Mancin Paolo

" Pietro Castellani Notaio